

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LOMBARDIA - MILANO

RICORSO

con contestuale

Istanza cautelare ex artt. 53, 55 e 56 c.p.a.

e

Istanza di accesso agli atti in corso di giudizio ex art. 116 co 2 c.p.a.

Nell'interesse di **Cinzia Vacalebre**, C.F. VCLCNZ73S49F112B, nata a Melito di Porto Salvo (RC) in data 9.11.1973 e residente a Trezzo sull'Adda (MI) in Via Giovane Italia 14, rappresentata e difesa, come da procura allegata al presente atto, e domiciliata elettivamente, presso lo Studio del procuratore Avv. Andrea Caristi (C.F. CRS NDR 76C29 F158 V), del Foro di Messina, in Messina (ME) Via Felice Bisazza n. 23/A (fax: 178.2728440 P.E.C.: caristi@pec.it);

contro

Il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia rappresentato e difeso ex lege dalla e presso l'Avvocatura dello Stato di Milano, Via Carlo Freguglia, 1 - pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it.

e nei confronti del controinteressato

Annalisa Interlandi, C.F. NTRNLS83B421754W, domicilia al proprio indirizzo pec annalisa.interlandi@pec.it;

nonché di tutti gli altri controinteressati

da individuarsi nei soggetti ammessi in alla prova orale e successivamente in graduatoria del concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale a 2004 posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al DDG 2015 del 20 dicembre 2018 presso la Regione Lombardia.

per l'annullamento, previa sospensione e adozione di misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.

- a) dell'esito negativo della correzione della prima prova della candidata n. 384, come riportato nel verbale n. 20/B del 14/02/2020 sottoscritto dalla Sottocommissione n. 2 del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA per la Lombardia, nella parte in cui assegna alla ricorrente un punteggio complessivo per la seconda prova pari a 18,5;
- b) della griglia di valutazione dell'elaborato tecnico-pratico della ricorrente sottoscritta dalla Commissione concorsuale al termine della correzione della prova tecnico-pratica;
- c) Verbale della Commissione n. 5 del 13 dicembre 2019;
- d) del verbale della Commissione n. 28 del 29 maggio 2020;

e) dell'avviso n. prot. MI AOO DRLO R.U. 11457 del 09/06/2020, pubblicato dalla dal USR per la Lombardia, contenente l'elenco degli ammessi alla prova orale ed il calendario delle sedute della prova orale del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti DSGA indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

f) della graduatoria di merito pubblicata in data 27.07.2020 con decreto n. 1839;

g) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque pregiudizievole per la ricorrente.

premessato in fatto

1. L'odierna ricorrente è dipendente del Ministero dell'Istruzione e ricopre, presso la scuola "IC ai nostri caduti" di Trezzo Sull'Adda (MI), sin dall'anno 2013, il ruolo di DSGA facente funzioni, mansione svolta conseguendo brillanti risultati nonché il massimo gradimento della Dirigenza dell'Istituto e della popolazione scolastica, la stessa ha meritato per il suo apprezzato attività il certificato di lodevole servizio (All. 13) .
2. Ha presentato, quindi, istanza di partecipazione al "concorso pubblico a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. n°20 del 2015" per la Regionale Lombardia" bando che prevedeva che le procedure concorsuali venissero espletate a livello regionale e che i partecipanti potessero concorrere in una sola regione.
3. Quindi, l'odierna ricorrente partecipava per la Regione Lombardia e, nel mese di Gennaio 2020, sosteneva la prima prova scritta, costituita da sei domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'allegato B del decreto ministeriale così come indicato all'art. 13 del Bando di Concorso (All. 7), nonché la prova di carattere teorico-pratico, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto, su di un argomento di cui all'allegato B del predetto DM.
4. Successivamente, solo in data 9.06.2016, veniva pubblicato con Decreto 1147 dell'USR Lombardia (All. 5) l'elenco degli ammessi alla prova orale (All. 6) e, solo in tale occasione, l'odierna ricorrente apprendeva, quindi, di non essere inclusa nel suddetto elenco degli ammessi.
5. Presentava, quindi, in data 11 giugno 2020 istanza di accesso agli atti (All. 8) espressamente motivandola con il **fine defensionale** di "verificare la valutazione ricevuta al fine di poter porre in essere qualsiasi atto **ai fini della tutela della propria dignità personale e professionale**" ed, in particolare, richiedeva all'USR Lombardia:
 - 1) Copia del proprio elaborato
 - 2) Copia del verbale di abbinamento elaborato, codice e nome cognome
 - 3) Copia delle correzioni ricevute
 - 4) Copia della griglia di valutazione adottata dalla commissione
 - 5) Verbale della Commissione
 - 6) Punteggi assegnati e punteggi assegnati a tutti i presenti della stessa Commissione
 - 7) Eventuali altri documenti presenti

nel fascicolo legati allo svolgimento della prova 8) Qualsiasi atto legato al concorso in epigrafe che riguardi la sottoscritta.

6. La suddetta istanza, veniva riscontrata in data 1 luglio 2020 (All. 9), con l'ostensione, parziale rispetto alla richiesta, dei seguenti documenti:

1) Verbale della Commissione n. 5 del 13 dicembre 2019 (All. 4); 2) i due elaborati della ricorrente, limitatamente alla sola prima prova scritta, con esclusione di quella teorico-pratica (All. 10); 3) La griglia valutativa con indicazione numerica della votazione (All. 2); 4) Verbale n. 20/B della Sottocommissione n. 2 del 14 febbraio 2020 (All. 1); 5) Verbale n. 28 della Commissione del 29 maggio 2020 (All. 5)

e con l'indicazione che *“Per quanto concerne i dati relativi ai nominativi dei componenti della Commissione e a eventuali sostituzioni, troverà le informazioni richieste nei verbali allegati, forniti per argomento di cui chiede informazioni e non per numerazione, di per sé non congruente con le finalità dell'accesso agli atti”* e che *“fino alla conclusione della procedura concorsuale l'accesso è limitato ai soli atti che riguardano direttamente il richiedente.”*

2. Poiché, quindi, comunque, l'ostensione era stata incompleta – non essendo stati ostesi, in particolare, l'elaborato relativo alla seconda prova ed il verbale di abbinamento elaborato - l'odierna ricorrente presentava, in pari data 1 luglio 2020 una seconda istanza di accesso agli atti *“non avendo correttamente ricevuto quanto richiesto nella prima richiesta di accesso agli atti”* (All. 11).

7. La suddetta, ulteriore, istanza, veniva riscontrata dall'USR con comunicazione del 15 luglio 2015, con la quale si rappresentava che *“si fa presente che non è possibile l'invio della seconda prova in quanto, in base all'art. 13 c. 4 del DDG 2015/18, non si è proceduto alla correzione della prova teorico-pratica dei candidati che hanno conseguito, nella prima prova, un punteggio inferiore a 21/30. La restante documentazione richiesta risulta già trasmessa in data 01/07/2020.”*

8. Al riguardo, giovi evidenziare sin da subito l'illegittimità del contegno serbato dall'Amministrazione resistente alla luce in primo luogo, la manifesta illogicità della motivazione assunta per negare l'ostensione dell'elaborato della seconda prova, posto che non si comprende come la circostanza che non si sia *“proceduto alla correzione della prova teorico-pratica”* possa essere ostativa – o liberatoria- rispetto all'ostensione dell'elaborato, comunque, consegnato dalla Vacalebre e ricevuto dalla Commissione in considerazione , anche della circostanza, che la richiesta ostensione si poneva un più ampio fine di verifica dell'intero iter di correzione, sin dall'imbustamento stesso dell'elaborato.

9. Analogamente incomprensibile quanto affermato dall'amministrazione in ordine alla fornitura dei verbali *“per argomento di cui chiede informazioni e non per numerazione, di per*

sé non congruente con le finalità dell'accesso agli atti", anche qui in spregio del legittimo interesse della Vacalebre a verificare l'iter di correzione in grado di incidere sensibilmente su di un suo bene della vita quale il diritto alla progressione lavorativa.

10. Infine, poiché, per come già detto *ut supra*, l'accesso agli atti era stato esercitato, espressamente, a fini di tutela di un diritto, lo stesso andava, certamente, qualificato quale accesso defensionale, tipologia di accesso con riferimento alla quale già l'art. 24 COMMA 7 della legge n. 241/1990 dispone che *"deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici."* ed, anche, il Tare Lazio (sez. I, sent. 10643/18) ha ulteriormente precisato che *"la valutazione di rilevanza e di pertinenza delle informazioni, soprattutto nell'accesso cd. "defensionale", è affidata al richiedente l'accesso..."* (cfr. Tar Lazio, sez. I sent. n. 10643/18)

11. Ciò premesso, a seguito della suddetta, parziale, ostensione, l'odierna ricorrente apprendeva, comunque, di aver conseguito nella prima prova scritta, consistente nelle sei domande a risposta aperta, una votazione complessiva di 18,5, a fronte di un punteggio minimo di ventuno punti, necessario ai sensi dell'art. 13 n. 4 del Bando (All. 7) ai fini della successiva correzione, anche, della prova teorico-pratica e, pertanto, venendole preclusa la partecipazione alla fase successiva del concorso.

12. Le votazioni conseguite, in termini numerici riportati sulla griglia valutativa (All. 12) apparivano immediatamente incongrue, manifestamente illogiche e contraddittorie e, anche quale conseguenza, la correzione degli elaborati de qua della Vacalebre, nonché la sua esclusione dalla fase successiva del concorso, apparivano palesemente illegittime per i seguenti motivi

in diritto

1. Inosservanza, violazione e falsa applicazione di legge (art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487). Eccesso di potere per sviamento e arbitrarietà manifesta. Violazione e inosservanza degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Manifesta contraddittorietà ed illogicità degli atti impugnati.

L'art. 12 del D.P.R. 487/1994 dispone che *"Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove"*.

Pertanto, *"La predeterminazione di adeguati criteri valutativi assurge pertanto ad elemento essenziale nello svolgimento di un concorso pubblico. La mancata predeterminazione dei criteri nel corso della prima riunione della Commissione, di per sé sola, rende illegittimo il procedimento di concorso per violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994"* ed, anche *"Nei*

concorsi a pubblici impieghi, ai sensi dell'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, rientra nella competenza delle Commissioni esaminatrici stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove" (Consiglio di Stato, sez. V, 20 aprile 2016, n. 1567)

Orbene, nel verbale n. 5 del 13 dicembre 2019 la Commissione, da un canto afferma che *"prima dell'inizio delle operazioni di correzione degli elaborati, la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle singole prove"* per poi limitarsi, però, a tal fine, ad *"approntare, per ciascuna delle due prove scritte, una scheda che riproduce la griglia di valutazione pubblicata sul sito del MIUR in data 17 ottobre 2019"* così **abdicando, de facto, dal proprio dovere, ex art. 12 del D.P.R. 487/94 di indicare, essa stessa, i criteri e le modalità integrative di valutazione**, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove, limitandosi a recepire e utilizzare, acriticamente, lo "schema" di massima (griglia di valutazione della prova scritta) di cui all'art. 13 comma 5 del Bando di Concorso.

In particolare, la suddetta griglia – recepita dalla Commissione, per come detto, in assenza di individuazione di alcuna modalità o criterio integrativo – prevedeva 2 "criteri" (1. Inquadramento normativo - "descritto" come: "Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento - e 2. "sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito – a sua volta "descritto" come: "Organicità, chiarezza, logico formale e compiutezza nella trattazione") senza che, ivi, in alcun modo, alcun criterio integrativo tale da consentire al candidato di *"ricollegare l'attribuzione del punteggio dello stesso alla prova valutata"* (cfr. Tar Campania, sent. n. 5778 del 7 dicembre 2017)

In altri termini **"lo stadio dei parametri di valutazione è rimasto fissato a quello previsto dal bando... e la commissione si è limitata ad indicare, indistintamente, per tutte le 'grandi voci'"** previste dal bando, un complessivo voto numerico, senza consentire al candidato ... di comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato... in "...assenza di un compiuto apparato di voci e sottovoci che la disciplina della procedura avrebbe dovuto invece fornire, con i relativi punteggi, **in modo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare le prove, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità.**" (cfr. cit. Tar Campania, sent. n. 5778 del 7 dicembre 2017)

Ed, inverosimilmente, al contrario *"I criteri di valutazione che la Commissione di concorso redige nella prima riunione ai sensi dell'art. 12, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere formulati **non in termini generici, generali o astratti riferibili a determinate qualità e caratteristiche degli elaborati, ma dettagliati e fungere da criteri motivazionali necessari a definire quanto quelle***

qualità concorrano a determinare il punteggio stabilito nel bando per le singole prove; occorre pertanto che vengano formulati anche i criteri motivazionali ovvero i pesi valutativi in base ai quali attribuire il punteggio complessivo riservato alla singole prove." (cfr. Tar Lazio, sez. III bis, 25 luglio 2018 n. 8426) e, ciò, "in ossequio ad un'ineludibile esigenza di trasparenza richiesta, in apice, dall'art. 97 Cost. e recepita dal principio generale di cui all'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994" (cfr. cit. Tar Campania, sent. n. 5778 del 7 dicembre 2017).

Ed, inoltre, comunque, l'utilizzo dei suddetti, generici, criteri valutativi ha determinato, in concreto - con riferimento alla valutazione degli specifici elaborati della ricorrente- una **"contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, criteri di massima prestabiliti e conseguente attribuzione del voto"** (cfr. Il Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 178 dell'8 gennaio 2019).

Difatti, nel quesito n. 6, risulta del tutto incomprensibile come la candidata possa avere conseguito una votazione di 2 punti (ottima) con riferimento al criterio "Inquadramento normativo" – a sua volta suddiviso in "Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento" e, nel contempo, una votazione di 1,5 punti (lacunosa) con riferimento al criterio "Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito" – a sua volta suddiviso in "Organicità, chiarezza, logico formale e completezza nella trattazione" – posto che non si comprende come un ottimo inquadramento normativo – e, quindi, verosimilmente "Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito" - possa coniugarsi con una lacunosa "aderenza all'oggetto del quesito" ovvero con una lacunosa "chiarezza o completezza della trattazione".

Ed invero, i criteri – e relativi "descrittori" - predisposti dal MIUR ed acriticamente recepiti dalla Commissione, costituiscono una affastellatura di voci generiche e contraddittorie tra di loro, tali da rendere assolutamente impossibile conoscere in relazione a quale, dei criteri o descrittori indicati, sia da ricondursi l'insufficienza.

E, pertanto, sempre con riferimento al quesito n. 6 la ricorrente non è in grado di sapere se la insufficienza riportata sia da riferirsi alla mancanza di sintesi, piuttosto che alla non aderenza all'oggetto del quesito, essendo le due voci – che indicano fattispecie ben diverse e distinte – affastellate in un unico criterio, come evidente dalla sottostante riproduzione della votazione:

QUESITO n. 6						
	Criteri	Descrittori	Valutazione della prova			
1	Inquadramento normativo	Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento	Insufficiente punti 0	Lacunosa punti 0,5-1	Adeguate punti 1,5	Ottima punti 2 2
2	Sintesi, esaustività e aderenza all'oggetto del quesito	Organicità, chiarezza, correttezza logico formale e completezza nella trattazione	Insufficiente punti 0	Lacunosa punti 0,5-1-1,5 1,5	Adeguate punti 2	Ottima punti 2,5-3

Può ben darsi, difatti, il caso di un elaborato sintetico – ma non aderente all’oggetto del quesito – ovvero di un elaborato pienamente aderente all’oggetto del quesito, ma non sintetico ed anzi prolisso, e la candidata si trova nell’assoluta impossibilità, pertanto, di conoscere quale lacuna, in concreto la Commissione abbia ravvisato.

L’assoluta confusione di cui sopra, poi, è ulteriormente aggravata dai c.d. “descrittori” posto che, ad esempio, sotto il criterio n. 2 sono state accomunate, in un’unica voce “Organicità, chiarezza, correttezza logico formale e compiutezza della trattazione”.

Orbene, sempre con riferimento al quesito n. 6, è del tutto impossibile per la candidata conoscere se la insufficienza riportata sia da riferirsi – oltre che a quanto già detto con riferimento alla “macro voce” che descrive il “criterio” n. 2 – alla mancanza di organicità, piuttosto che di chiarezza o correttezza logico formale, ovvero alla mancanza di compiutezza nella trattazione, essendo anche queste voci diverse e distinte ed in potenziale conflitto tra di loro – oltre che con quelle costituente il “criterio” del quale sono “descrittori” – risolvendosi, pertanto, la numerazione attribuita in una totale mancanza motivazionale, non essendo in alcun modo possibile ricondurla ad alcun criterio univoco e specifico.

La a-specificità e contraddittorietà dei criteri - e dei relativi descrittori – si riflette inevitabilmente sulla correzione delle risposte di tutti i quesiti fornita dalla Vacalebre – oltre al n. 6 specificatamente illustrato *ut supra* – essendo impossibile, per ognuno di essi, per la ricorrente ricondurre le insufficienze riportate ad una specifica e determinata voce, essendo, per come detto, i “criteri” – e relativi “descrittori” – costituiti da una congerie affastellata di voci eterogenee ed, anche, in palese contraddizione tra di loro stesse tanto che “Non è dato in altri termini conoscere ex post quanto ciascuna delle enucleate caratteristiche abbia pesato e concorso nella formazione del giudizio finale ...” (cfr. Tar Lazio n. 0974/18 del 3.10.2018)

Nella citata pronuncia, difatti, nel decidere in fattispecie sovrapponibile in copia carbone a quella *de quo*, il Tar Lazio osservava che “*per il vero, la commissione esaminatrice nella seduta del 4 agosto 2016 ha predisposto una serie di criteri, quali l’aderenza dell’elaborato alla traccia scelta, la chiarezza espositiva, della capacità di sintesi e completezza descrittiva, la capacità critica nell’affrontare le problematiche proposte, la capacità di valorizzazione funzionalità e applicabilità ai casi concreti. Trattasi tuttavia, all’evidenza, di canoni di massima e generali, che non sono accompagnati dalla necessaria fissazione dei relativi pesi valutativi, finendo con l’arrestarsi a caratteristiche e qualità degli elaborati piuttosto che a criteri motivazionali.*” (cfr. cit. Tar Lazio n. 0974/18 del 3.10.2018)

La suddetta manifesta illogicità – palese ed illustrata compiutamente con riferimento alla votazione riportata dalla candidata al quesito n. 6 ma valevole anche per le insufficienze riportate nei quesiti n. 2, 4 e 5 – risulta ancora più evidente ove si abbia riguardo al merito di quanto effettivamente prodotto dalla candidata con i propri elaborati, nella misura in cui la “discrezionalità tecnica” della Commissione possa, comunque, esse censurata *“sul piano della legittimità, per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172)”.

A tal fine, l’odierna ricorrente – che, come detto, svolge già de facto, da anni, con profitto le funzioni di DSGA e, pertanto, ha trovato oltremodo sorprendente lo scoprirsi insufficiente in ciò che maneggia quotidianamente – ha sottoposto a consulenza tecnica tramite un ente di formazione certificato dal Ministero dell’Istruzione (All. 12) i propri elaborati, al mero fine di riscontrare quelle eventuali, palesi e manifeste difformità, tali da costituire un sicura incongruenza tra quanto da essa prodotto e quanto, invece, giudicato dalla Commissione.

Risaltava, al suddetto fine, quanto rilevato – tra l’altro – dal consulente di parte con riferimento al quesito n. 2 (*“capacità ed autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche”*) in relazione al quale – a fronte di una insufficienza riportata sub criterio n. 2 (mancanza di sintesi? di esaustività? di aderenza all’oggetto del quesito?) si riferiva la esaustività ed aderenza al quesito di quanto elaborato dal candidato, rese palesemente evidenti dal raffronto tra quanto riportato in Gazzetta Ufficiale, in *subiecta* materia, e quanto effettivamente prospettato dalla odierna ricorrente con il proprio elaborato.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, **appare palese l’illegittimità della esclusione della odierna ricorrente dalle successive fasi concorsuali.**

Per altro, con riferimento ad altro ricorso relativo alla medesima procedura concorsuale de quo, codesto stesso Tar di Milano **ha già potuto riscontrare essere “prima facie manifestamente illogica e contraddittoria la valutazione espressa ... sia con riferimento al confronto con il giudizio più che sufficiente ottenuto sulla prima prova scritta, sia con riguardo alla pertinenza dell’atto e alla correttezza logico-formale dell’elaborato” conseguentemente ritenendo che “sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata cautela, nei limiti di un’ammissione del candidato alle prove orali, tramite riconvocazione della commissione esaminatrice, e con riserva dell’esito del presente giudizio”** (cfr. All.to. Tar Lombardia n. 1002/2020 del 27/07/3020)

Domanda di risarcimento danni in forma specifica da perdita di chance.

Nella ipotesi in cui l’adito Tribunale non dovesse accogliere la domanda principale di annullamento degli atti impugnati con conseguente ammissione della ricorrente alle

successive fasi del concorso il ricorrente chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica tramite l'ammissione alla successive fasi, fino alla assunzione (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396) e solo in via subordinata si spiega domanda risarcitoria in termini economici stante i danni da mancata assunzione e da perdita di chance subiti (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852) secondo una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., commisurandola ove possibile al grado di probabilità che quel risultato favorevole avrebbe potuto essere conseguito.

SI formula, quindi

Istanza di CTU – verifica

Accedersi a C.T.U – verifica (cfr. Cons. Stato n. 4432/15) al fine di verificare se gli elaborati della ricorrente presentino, rispetto alla votazione conseguita, *“incongruenza, manifesta disparità, emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006 n. 172)”.
nonché

Istanza di accesso agli atti in corso di giudizio ex art. 116 co 2 c.p.a.

Per le ragioni già esposte in narrativa ai punti nn. 5-10, nonché atteso che *“Per costante giurisprudenza il candidato ha il diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili... Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura escono dalla sfera personale dei partecipanti”* (T.A.R. Lazio sez. III - Roma, 10/09/2013, n. 8199) e che *“Il candidato, altresì, ha titolo ad accedere ai documenti della procedura concorsuale senza attendere la conclusione della medesima, senza bisogno, cioè, che la lesione si faccia concreta e con essa l'interesse all'impugnazione diventi attuale, in quanto egli è comunque titolare di un interesse autonomo alla conoscenza dei predetti atti* (Consiglio di Stato sez. VI - 21/05/2009, n. 3147).

Si chiede, quindi, anche di *“ordinare all'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia di depositare in giudizio numero 5 elaborati della prima e seconda seconda prova scritta - che abbiano ottenuto valutazioni di 21/30 - redatti da candidati ammessi alla prova orale”* (cfr. All.to. Tar Lombardia n. 1002/2020 del 27/07/3020)

nonché

Istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.

Sul fumus boni iuris. Ci si riporta a quanto già dedotto in seno al presente atto.

Sul periculum in mora si osserva che l'esclusione della ricorrente, palesemente ingiusta ed illegittima per i vizi più sopra già dedotti, rischia di cagionare all'odierna ricorrente un danno grave e irreparabile, posto che, essa incide con il diritto costituzionalmente garantito al lavoro di cui all'art. 4 della Carta Fondamentale in forma potenzialmente idonea ad

escludere definitivamente la possibilità di poter conseguire il bene della vita in contesa. (I Consiglio di Sato n. 2661 del 2018 e dal TAR Emilia Romagna con le sent. n. 118/2018 e 28/2019).

Si chiede, inoltre, che S.E. il Presidente del Tribunale adito voglia concedere la tutela ex art. 56 CPA, considerato il danno grave ed irreparabile che deriverà alla ricorrente dall'esclusione - posto che in data odierna è stata pubblicata la graduatoria di merito, con prossima nomina e immissione in ruolo dei vincitori, in quanto, probabilmente, L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, intende concludere i lavori concorsuali nel più breve tempo possibile per arrivare alla sottoscrizione dei contratti con gli aspiranti/vincitori in tempo utile a garantire le prese di servizio e le assunzioni a tempo indeterminato entro **l'01/09/2020** - consentendo alla ricorrente di partecipare alla fase concorsuale successiva a quella dalla quale stata illegittimamente ritenuta non idonea, anche in sedute integrative/suppletive e, comunque, adottando ogni atto idoneo a consentire la partecipazione della ricorrente alla fase concorsuale preclusale.

Di qui la necessità di accogliere la presente istanza cautelare ex art. 56 CPA **o, in subordine, comunque, ex art. 55 CPA** anche in considerazione della circostanza, con riferimento ad altro ricorso relativo alla medesima procedura concorsuale *de quo*, codesto stesso Tar di Milano **ha già ritenuto che “sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata cautela, nei limiti di un'ammissione del candidato alle prove orali, tramite riconvocazione della commissione esaminatrice, e con riserva dell'esito del presente giudizio...tramite riconvocazione della commissione esaminatrice in data da fissarsi ..”** (cfr. All.to. Tar Lombardia n. 1002/2020 del 27/07/2020)

Istanza di abbreviazione di termini ex art. 53 c.p.a.

Si fa istanza ai sensi dell'art. 53 CPA, affinché S. E. il Presidente del Tribunale conceda l'abbreviazione dei termini previsti per la fissazione della camera di consiglio, stante la rilevata urgenza ed in ragione del fatto che L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, intende concludere i lavori concorsuali nel più breve tempo possibile per arrivare alla sottoscrizione dei contratti con gli aspiranti/vincitori in tempo utile a garantire le prese di servizio e le assunzioni a tempo indeterminato entro **l'01/09/2020**.

Si chiede, pertanto, l'abbreviazione dei termini per poter discutere la domanda cautelare collegiale alla prima Camera di Consiglio utile.

Istanza di autorizzazione alla notifica per Pubblici Proclami

Si fa istanza affinché codesto On.le TAR, in ragione dell'elevato numero dei partecipanti alla fase delle prove orali del concorso DSGA per la Lombardia e degli immessi in graduatoria, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per

pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR.

Tutto ciò articolato, dedotto, e premesso, pertanto Voglia l'Ecc.mo TAR adito accogliere le seguenti

Conclusioni

- **in via preliminare**, e solo qualora ritenuto necessario, rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei potenziali controinteressati - identificati di tutti i soggetti il cui nominativo risulta indicato nelle graduatoria qui impugnate - nonché della non agevole individuazione degli stessi, autorizzare, ex art. 41 comma 4 del CPA, la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero con le modalità che codesto intestato TAR riterrà più congrue;
- **in via cautelare**, la concessione, *inaudita altera parte*, della misura cautelare urgente ex art. 56 CPA ritenuta più idonea e che, comunque, consenta alla odierna ricorrente di poter prendere parte, con riserva, alla fase del concorso per cui è causa dalla quale è stata esclusa eventualmente anche in seduta integrativa/suppletiva anche tramite riconvocazione della commissione esaminatrice in data da fissarsi;
- **sempre in via cautelare**, la concessione, in sede collegiale - **con abbreviazione di termini ex art. 53 c.p.a.** - della misura cautelare richiesta dalla odierna ricorrente e, conseguentemente, la conferma dell'auspicato provvedimento cautelare ex art. 56 CPA;
- **nel merito**, l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti in parte *qua* impugnati ed accertamento del diritto dell'odierna ricorrente a prendere parte alle successive prove del "*concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA)*" adottando all'uopo ogni relativo atto, ivi compresa la rivalutazione della prova e l'attribuzione di un punteggio idoneo al superamento della prova ed accesso alle ulteriori fasi concorsuali, in seduta integrativa/suppletiva, eventualmente con riconvocazione della commissione esaminatrice in data da fissarsi, disponendo quanto altro come per legge ;
- **ordinare** alla resistente **ex art. 116 co 2 c.p.a.** l'ostensione di tutti gli atti da essa detenuti in relazione alla partecipazione concorsuale della ricorrente nonché di numero 5 elaborati della prima e seconda seconda prova scritta - che abbiano ottenuto valutazioni di 21/30 - redatti da candidati ammessi alla prova orale;
- **In via graduata**, nell'ipotesi in cui l'Eccellentissimo Tribunale non dovesse accogliere la richiesta di annullare gli atti ed il diniego - esclusione della ricorrente alle successive fasi del

concorso annullare l'intera procedura concorsuale, con condanna di controparte al risarcimento del danno in forma specifica così come indicato e motivato nel presente atto ed annullare gli atti e quindi l'intera procedura concorsuale per i motivi di fatto e di diritto svolti nel presente atto, anche previa istituzione di una o più sessioni di commissione per la sottoposizione del ricorrente alle prove ed alle fasi successive del concorso, fino alla ammissione e superamento dello stesso, il tutto previa adozione di ogni altro provvedimento come per legge;

- **in via istruttoria** disporsi CTU – Verificazione con l'oggetto e per le ragioni esposte in narrativa nonché si chiede che il Giudice acquisisca dall'amministrazione tutti gli atti del procedimento concorsuale relativo alla posizione della ricorrente;

Con condanna alle spese del procedimento agli accessori di legge con distrazione in favore del procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti ed i compensi.

Si allegano:

- procura *ad litem*;
- istanza fissazione udienza;
- il provvedimento impugnato;
- i documenti indicati in narrativa come da separato foliaro;

Ai fini della dichiarazione relativa al contributo unificato si precisa che esso è dovuto nella misura di Euro 325,00 vertendo il ricorso in materia di concorsi pubblici.

Milano, 29 luglio 2020



Avv. Andrea Caristi

CARISTI
ANDRE
A

Firmato
digitalmente da
CARISTI
ANDREA
Data: 2020.07.29
18:21:23 +02'00'